



STUDIO MARCELLI

1 settembre '09

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AVANZATA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL D. LGS 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).

Come è noto l'art. 119 del TUB consente di acquisire dalla Banca, contro rimborso delle spese, copia della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la stessa negli ultimi dieci anni¹; un'analogha disposizione è prevista dall'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/98².

Gli intermediari finanziari, di regola, frappongono difficoltà di varia natura al rilascio delle copie della documentazione.

Talvolta le banche, cogliendo un'interpretazione strutturalmente letterale della norma, non accolgono le richieste avanzate dalla clientela che presentano una qualche forma di genericità e non siano riferite ad una ben circostanziata ed individuata operazione; la richiesta ad esempio di copia del contratto e della documentazione di conto riferita ad un periodo temporale specificato, veniva in precedenza talvolta disattesa adducendo appunto vizi di eccessiva genericità della richiesta stessa.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con più sentenze – nel '94 (Corte Cass. Sez. I n. 4519 del 9/5/94), nel '97 (Corte Cass. Sez. I n. 4598 del 22/5/97) e nel '99 (Corte Cass. Sez. I n. 11733 del 19/10/99), nel '01 (Corte Cass. Sez. I n. 12093 del 27/9/01) e da ultimo nel '06 (Corte Cass. Sez. I n. 11004 del 12/5/06) ha chiaramente censurato tali comportamenti.

¹ Art. 119, 4° comma: "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

² Art. 28, 5° comma: Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Al di là del disposto dell'art. 119 del T.U.B., il diritto all'acquisizione della documentazione relativa al rapporto bancario, trova fondamento nel principio di buona fede, che è clausola generale di interpretazione e di esecuzione del contratto e fonte di integrazione della regolamentazione negoziale, ai sensi degli artt. 1366, 1375, 1374 c.c.. Per altro il diritto alla documentazione si configura quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto: esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà – principio costituzionalizzato (art. 2 Costituzione) - che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione cui ognuna delle parti è tenuta in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.)³

L'obbligo di correttezza e solidarietà – ribadisce la Corte di Cassazione (n. 12093/01) – non si estingue sino a quando permane l'interesse all'informazione in capo all'avente titolo, il quale, se ne ha già fruito, è tenuto, oltreché a sostenere il costo aggiuntivo della reiterazione, a dimostrare la ragione per la quale quell'interesse residua (ad esempio per sottrazione o smarrimento dei documenti) affinché non si configuri un abuso del diritto. In merito al costo, in un altro passo della sentenza, si fa espresso riferimento al “costo materiale”.

La Corte di Cassazione ha voluto escludere che l'invio periodico degli estratti conto ai sensi del 2° comma dell'art. 119 del T.U.B. implichi e giustifichi rifiuti della richiesta effettuata ai sensi del 4° comma dello stesso articolo per il solo fatto che la richiesta non abbia ad oggetto singole operazioni ma riguardi tutte le operazioni avvenute in un determinato periodo di tempo.

Ciò – ha ulteriormente precisato la più recente Corte di Cassazione (n.11004/06) – frustrerebbe la disciplina normativa che, avendo inteso, sin dalla legge 154/92, dettare regole specifiche sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, va interpretata, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di attribuire al cliente della banca, o al suo successore a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a

³ Configurandosi come un diritto primario, non strumentale, alla consegna dei documenti, può essere oggetto di un giudizio del Tribunale esso stesso volto a conseguire un'azione di condanna ad un obbligo di dare e pertanto suscettibile anche di esecuzione forzata. La richiesta di un decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti appare la più adeguata.

cui il cliente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa norma fissato. Il dovere di buona fede e solidarietà – aggiunge la Corte – consente di limitare l'onere di indicazione a carico del richiedente agli elementi minimi indispensabili per permettere alla banca l'individuazione di tali documenti (così anche la Corte di Cassazione n.4598/97) quali, ad esempio i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto cui è collegata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.

Il codice in materia di protezione dei dati personali, introdotto dal D. Lgs. 196/03, prevede all'art. 7 e 8, la possibilità di ottenere, in forma intellegibile, i propri dati personali⁴.

⁴ Art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8 (*Esercizio dei diritti*)

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

- a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
- b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei

Poiché l'accesso ai dati personali deve essere garantito in forma gratuita, a fronte di una richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del menzionato codice, nessun importo può essere richiesto, ancorché disposizioni previste per altri fini, dispongano diversamente.

La precisazione è riportata nel Provvedimento adottato dal Garante per la Protezione dei dati personali del 23 luglio 2009.

Ad un'istanza, avanzata ad una banca, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, di conoscere i dati personali relativi a tre rapporti di conto corrente, la stessa aveva richiesto, ai sensi dell'art. 119 TUB, il pagamento di una somma di denaro per ciascun documento contabile.

Il Garante, esaminato il ricorso, ha stabilito che: *“il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato dalla società interessata ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto stabilito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d. lgs. 1° settembre '93, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali.”*.(Cfr. Provvedimento del 23 luglio 2009).

La Banca d'Italia, nelle nuove disposizioni relative alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del luglio '09, nel ribadire il diritto, da parte del cliente, di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa agli ultimi dieci anni, ha tenuto a precisare: *“Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati*

pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

personali previsto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità stabilite dal Garante.”.

Si ritiene pertanto che, quale che sia il rapporto intrattenuto con l'intermediario, sia esso bancario, creditizio o di prestazione di servizio finanziario, ogni richiesta di conoscere, in forma intellegibile, i dati personali che lo riguardano, se avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs 196/03, deve essere compiutamente evasa dall'intermediario senza alcuna richiesta di spesa.



dott. Roberto Marcelli

Provvedimento del 23 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTE le due istanze datate 5 febbraio 2009 formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Banca della Campania S.p.A., con le quali Baldino Lucio s.a.s. di Baldino Lucio & C. (società intestataria di tre contratti di conto corrente contrassegnati dai numeri 1264861, 201488 e 203936) ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano relativi ai predetti rapporti;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 aprile 2009 da Baldino Lucio s.a.s. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro) con il quale l'interessata ha ribadito nei confronti di Banca della Campania S.p.A. la richiesta (alla quale non aveva ricevuto idoneo riscontro, avendo la predetta banca richiesto "ai sensi dell'art. 119 T.U.B. il pagamento (...) per ciascun documento contabile (...) di una somma di denaro) di ottenere la comunicazione in forma intellegibile di "tutti i dati personali" relativi ai citati rapporti contrattuali; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 16 giugno 2009 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note datate 12 maggio 2009 e 23 giugno 2009 con le quali la banca resistente, nel comunicare di aver messo a disposizione una serie di informazioni, "fornite in occasione dell'accensione dei rapporti ancora in essere...", ha però condizionato la consegna degli ulteriori dati (con particolare riguardo a quelli contenuti negli estratti conto) al pagamento di una somma di denaro;

VISTE le note datate 4 giugno 2009 e 15 luglio 2009 con le quali la società ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando che "a tutt'oggi la banca non ha ottemperato all'obbligo di comunicare" le informazioni richieste;

RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione in riferimento alle richieste di accesso a tutti i dati personali riferiti ai predetti conti correnti, formulate, con espresso riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali, in data 5 febbraio 2009;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato dalla società interessata ai sensi dell'art. 7 del Codice con le citate istanze del 5 febbraio 2009, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso a tutti i dati personali relativi ai citati contratti di conto corrente (n° 1264861, n° 201488 e n° 203936) e non ancora comunicati alla società ricorrente (ivi comprese le informazioni contabili riferite ai medesimi rapporti); ritenuto che va, quindi, disposto che la resistente aderisca a tale richiesta, entro il 30

settembre 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in riferimento alle informazioni già comunicate alla ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca della Campania S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso a tutti i dati personali della società ricorrente relativi ai contratti di conto corrente n° 1264861, n° 201488 e n° 203936 non ancora messe a disposizione della stessa, e ordina a Banca della Campania S.p.A. di corrispondere, entro il 30 settembre 2009, a tale richiesta, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;
- b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alle informazioni già messe a disposizione della ricorrente;
- c) determina nella misura forfettaria di euro 300 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Banca della Campania S.p.A. che dovrà liquidarli a favore della società ricorrente.

Roma, 23 luglio 2009

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE

Patroni Griffi